



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

FONDAZIONE  
**ARISTEIA**

ISTITUTO DI RICERCA  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI



# DOCUMENTI ARISTEIA

**documento n. 37**

*I redditi familiari  
e la nuova imposta sul reddito (Ire)  
nella riforma del sistema fiscale*

novembre 2003

**I REDDITI FAMILIARI E LA NUOVA  
IMPOSTA SUL REDDITO (IRE)  
NELLA RIFORMA DEL SISTEMA  
FISCALE**

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La famiglia come meccanismo di redistribuzione del reddito – 3. Gli effetti redistributivi delle riforme Irpef – 4. I redditi familiari e l’Irpef – 5. Dall’Irpef all’Ire – 6. Il primo modulo di attuazione della riforma – 7. Una prima valutazione – 8. Analisi di alcuni casi esemplificativi – 9. Indicazioni e prospettive di attuazione dell’Ire.

## 1. INTRODUZIONE

L’ampio progetto di riforma fiscale in atto prevede, con riferimento al regime impositivo dei redditi posseduti dalle persone fisiche, il passaggio dall’attuale Irpef ad una nuova imposta (Ire) che dovrà essere realizzata in ottemperanza ai criteri direttivi di cui all’art. 3 della legge delega 7 aprile 2003, n. 80.

La progressiva, non facile, introduzione dell’Ire avverrà con successivi moduli di attuazione; allo stato attuale, è stato emanato esclusivamente il primo modulo con la recente l. 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003). Come è noto, le modifiche apportate alla struttura dell’Irpef da detto modulo opereranno a far data dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2003 e quindi entreranno a regime con la presentazione del Modello Unico 2004.

Come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo, da un primo esame delle modifiche introdotte emerge chiaramente come, contrariamente a quanto disposto dai principi della delega fiscale, l’Irpef per il 2003 finisca per acuire la sperequazione da tempo esistente in ordine alla pressione fiscale subita dalle famiglie monoreddito rispetto a quelle con due percettori.

Sulla base di tali constatazioni, con il presente documento ci si pone l’obiettivo di svolgere una breve analisi delle modifiche apportate all’Irpef dal primo modulo di attuazione dell’Ire, il tutto alla luce della necessaria centralità che l’istituto familiare deve rivestire anche con riferimento alla politica fiscale.

## 2. LA FAMIGLIA COME MECCANISMO DI REDISTRIBUZIONE DEL REDDITO

Gli studi sino ad oggi condotti sulla riforma dell’Irpef hanno suscitato un intenso dibattito sul tema della progressività, mentre minore importanza è stata assegnata al tema dei redditi familiari.

Come è noto, l’Irpef colpisce il reddito individuale e non quello familiare mentre, ai fini dell’analisi della redistribuzione del reddito, il reddito familiare – inteso come somma dei redditi individuali dei percettori del

nucleo familiare – è un indicatore maggiormente significativo. Ne consegue che, nelle famiglie con due o più percettori di reddito, l'aliquota media del reddito familiare, a parità di reddito, è più bassa di quella delle famiglie con un solo percettore di reddito. Ciò è dovuto al meccanismo della progressività del regime impositivo delle persone fisiche applicato tramite il sistema delle aliquote crescenti per scaglioni di reddito.

Il sistema fiscale italiano tiene conto della famiglia riconoscendo detrazioni e/o deduzioni per carichi familiari; questo meccanismo rappresenta uno strumento di perequazione, in quanto riduce, in effetti, il differenziale prima evidenziato. Se, naturalmente, l'esistenza del differenziale può trovare ragioni di ordine politico, morale ed economico che qui non interessa indagare, vero è che ogni modifica al meccanismo della progressività e/o a quello delle detrazioni/deduzioni incide sul differenziale stesso. Se consideriamo un dato aumento di pressione fiscale (l'aliquota media calcolata come rapporto Irpef/Pil o come rapporto Irpef/Imponibile), è interessante notare come esso incida sul differenziale impositivo tra famiglie monoreddito e famiglie bireddito ovvero come si distribuisce tra le diverse tipologie di famiglie italiane.

Il sistema familiare italiano è in continua trasformazione: le famiglie monoreddito con due o più componenti vanno riducendosi mentre aumentano i *single* e le famiglie con più percettori di reddito. Nel complesso si registra un aumento dei percettori di reddito e una diminuzione del numero di componenti. In tal modo tendono a ridursi, da un lato, le diseguaglianze nella distribuzione dei redditi individuali e, dall'altro, l'importanza del ruolo della famiglia come meccanismo di redistribuzione del reddito.

La scelta di tassare il reddito individuale e non quello familiare sembrerebbe dunque giustificata dalle tendenze in atto, mentre l'esistenza di un differenziale di pressione fiscale a sfavore delle famiglie monoreddito rispetto a quelle bireddito può sembrare una giusta motivazione.

In realtà, però, la situazione di famiglia monoreddito non è una libera scelta dei soggetti che la compongono e può essere dettata da condizionamenti esterni più o meno forti. Il sistema fiscale non può ignorare tali condizionamenti ed è chiamato in qualche modo ad ovviare a tale sperequazione.

Alla luce della riforma fiscale in atto e soprattutto del primo modulo di attuazione della stessa, è possibile, dunque, valutare come si modifica il differenziale di pressione fiscale tra famiglie monoreddito e famiglie bireddito. La valutazione tiene conto dell'Irpef vigente 2002 e della nuova Irpef 2003 così come modificata dall'art. 3 della richiamata l. n. 289/2002.

L'esercizio compiuto nel presente documento ha valore puramente esemplificativo.

Esso considera una famiglia monoreddito ed una bireddito di tre componenti (capofamiglia, coniuge e figlio) con reddito familiare di uguale ammontare derivante esclusivamente dall'attività di lavoro dipendente (nell'esempio non si considerano eventuali oneri deducibili ex art. 10 del TUIR ed eventuali crediti d'imposta ex art. 14 del TUIR).

Nel documento sono poi riportati alcuni casi esemplificativi che mostrano come i benefici derivanti dal primo modulo della riforma abbiano maggiormente favorito le famiglie bireddito rispetto a quelle monoreddito, ancorché le linee di indirizzo generali della riforma prevedano esattamente il contrario.

## I redditi familiari e la nuova imposta sul reddito (Ire) nella riforma del sistema fiscale

Prima di addentrarci nella trattazione, è utile fornire un esempio particolare che evidenzia il differenziale di pressione fiscale esistente tra famiglia monoreddito e famiglia bireddito con la nuova struttura dell'Irpef scaturente dal primo modulo.

	FAMIGLIA MONOREDDITO TIPO Capofamiglia lavoratore dipendente, coniuge e figlio a carico	FAMIGLIA BIREDDITO TIPO Capofamiglia e coniuge lavoratori dipendenti, figlio a carico
Reddito individuale capofamiglia	30.000 €	15.000 €
Reddito individuale coniuge	–	15.000 €
Reddito familiare	30.000 €	30.000 €
Deduzione “No Tax Area”	1.010 €	10.672 € (complessiva dei coniugi)
Irpef lorda familiare	7.507 €	4.446 €
Aliquota media familiare lorda	25%	14,8%
Differenziale lordo	+ 3.061 €	– 3.061 €
Detrazioni	1.013 € (coniuge e figlio)	516 € (figlio)
Ulteriori detrazioni	235 €	–
Irpef netta familiare	6.259 €	3.930 €
Aliquota media familiare netta	20,9%	13,1%
Differenziale netto	+ 2.329 €	– 2.329 €

Come si vede nell'esempio, la famiglia monoreddito fruisce solo di una maggiore detrazione di 496,60 € per il coniuge a carico e di un'ulteriore detrazione di 235 € che riducono solo in parte il differenziale (da 3.061 € a 2.329 €).

Si osserva, inoltre, che con la precedente struttura dell'Irpef il differenziale netto risultava pari a 1.981 € (cfr. le tabelle riportate al paragrafo 7: 6.341 € - 4.360 €) contro i 2.329 € dell'Irpef 2003.

### 3. GLI EFFETTI REDISTRIBUTIVI DELLE RIFORME IRPEF

Negli ultimi anni, la pressione fiscale italiana ha subito aumenti molto consistenti che hanno interessato in particolare l'Irpef. Tra il 1989 e il 2002 la struttura dell'Irpef è stata modificata ben otto volte con una frequente rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote, con un aumento e una differenziazione delle detrazioni per il coniuge a carico ed un incremento ancora più significativo per le detrazioni per i figli e gli altri familiari a carico.

I risultati di uno studio sull'analisi degli effetti redistributivi delle riforme Irpef attuate tra il 1989 e il 2001 (“La composizione familiare e l'imposta sul reddito: un'analisi degli effetti redistributivi e alcune

considerazioni sul benessere sociale”, M.R. Marino e C. Rapallini, in *Temi di discussione del Servizio Studi della banca d'Italia*, n. 477, giugno 2003) hanno evidenziato come, oltre ad un aumento del carico fiscale per tutte le famiglie, si sia verificato un vantaggio relativo importante per le famiglie con redditi più bassi e per quelle con un maggior numero di componenti. L'analisi – condotta su figure-tipo e incentrata sull'aliquota media netta – ha mostrato come le aliquote medie nette delle famiglie monoreddito siano state più elevate di quelle delle famiglie bireddito; inoltre, nell'analisi degli effetti redistributivi, utilizzando i dati dell'Indagine sui bilanci delle famiglie italiane condotta dalla Banca d'Italia nel 1998, si è dimostrato che l'Irpef 2001 aveva un maggior potere perequativo rispetto a quella vigente nel 1989 e che tale effetto è stato più marcato nelle famiglie monoreddito rispetto a quelle bireddito. L'effetto perequativo è aumentato all'aumentare dei carichi familiari, con un maggiore effetto per le famiglie monoreddito.

Sul piano del benessere collettivo lo studio ha mostrato un aumento del benessere sociale per le famiglie monoreddito esclusi i *single*. In pratica, lo studio ha mostrato che, all'aumentare della pressione fiscale per tutte le tipologie familiari, le modifiche introdotte al sistema delle detrazioni per carichi familiari hanno arrecato un beneficio relativo alle famiglie monoreddito con carichi familiari rispetto soprattutto ai *single*.

Un'analisi degli effetti redistributivi dell'Irpef 2003 (primo modulo della riforma fiscale) è stata, inoltre, compiuta dall'Istat nell'audizione parlamentare tenuta nel mese di ottobre 2002.

Secondo l'Istat, la nuova Irpef 2003 farebbe aumentare il reddito disponibile familiare in media di 161 euro (+ 0,55%) rispetto allo scenario a legislazione invariata. Le famiglie avvantaggiate sarebbero il 65,9% del totale con un guadagno medio di 298 euro, quelle svantaggiate sarebbero il 16,4% con una perdita media a famiglia di 213 euro, mentre il 17,7% delle famiglie non subirebbe alcuna variazione.

I guadagni sono concentrati nelle famiglie con redditi medi e medio-alti. Infatti, solo il 20% delle famiglie con redditi bassi guadagnerebbe rispetto al restante 80% che non subirebbe variazioni. Il guadagno medio più alto – pari a 331 euro – spetterebbe alle famiglie del 6° decile di reddito disponibile equivalente che rappresentano il 13% delle famiglie che guadagnano.

Sulla base delle proprie simulazioni l'Istat calcola una leggera riduzione della disuguaglianza nella distribuzione del reddito per l'insieme delle famiglie (riduzione dell'indice di Gini e di Atkinson di 2-3 decimi di punto percentuale), una riduzione più pronunciata della diffusione della povertà relativa (105.000 famiglie supererebbero questa soglia) e un incremento dell'intensità della povertà. In pratica l'effetto redistributivo della nuova Irpef evidenzia l'ormai noto problema dell'incapienza a redditi molto bassi dove i vantaggi sono molto limitati e sono distribuiti prevalentemente a favore di chi è più prossimo alla linea della povertà.

Effetti redistributivi fortemente differenziati emergono dall'analisi Istat delle tipologie familiari effettuata in base al numero di percettori di reddito ed alla professione della persona di riferimento. Più sono i percettori di reddito in una famiglia più il guadagno è elevato. Lo stesso vale anche per il numero di componenti di una famiglia, anche se dalle elaborazioni Istat emerge che la famiglia tipo che consente di ottenere il guadagno più significativo è quella composta da 3 o 4 persone.

La maggiore differenza, in ogni caso, emerge rispetto alla tipologia di reddito percepito: per un lavoratore dipendente, sempre secondo le elaborazioni Istat, il guadagno medio del reddito disponibile sarebbe pari a 209 euro (un operaio arriverebbe a guadagnare fino a 280 euro in media) contro i 23 euro di un lavoratore autonomo.

Sul piano territoriale, infine, è interessante osservare come il guadagno medio più elevato si ottenga nel Centro (201 euro) e quello più basso nel Mezzogiorno (135 euro). Questo accade perché nel Mezzogiorno vi è il maggior numero di redditi incapienti (il 27% delle famiglie si troverebbero in questa condizione).

### 3. I REDDITI FAMILIARI E L'IRPEF

Si è già avuto modo di rilevare come la famiglia sia il primo e più "potente" sistema di redistribuzione del reddito tra percettori e non percettori.

Lo studio "Disuguaglianza dei redditi individuali e ruolo della famiglia in Italia" (di G. D'Alessio e L.F. Signorini, in *Temi di discussione del Servizio Studi della Banca d'Italia*, n. 390, dicembre 2000) mostra come la redistribuzione familiare assorba tra il 70 e il 90 per cento della disuguaglianza individuale. Nello studio viene mostrato come il ruolo distributivo della famiglia si sia ridotto nel tempo a causa delle rilevanti modifiche intervenute nelle strutture familiari italiane e per la conseguente riduzione della disuguaglianza individuale. Un ruolo importante in questo senso, insieme all'aumento del numero di percettori di pensione, è stato giocato dalla crescita dell'occupazione femminile che rappresenta la principale causa della riduzione della disuguaglianza individuale.

Recentemente l'Istat ha pubblicato i risultati di un'indagine sulle famiglie italiane tra occupazione e disoccupazione. L'Istituto nazionale di statistica – che ha tra i suoi compiti principali la stima del Pil e dell'occupazione e che svolge una importante indagine sulle forze di lavoro dove i dati vengono stimati e calcolati in riferimento agli individui residenti sul territorio nazionale – si è accorto, a ragione, che "*i comportamenti e le decisioni individuali sono influenzati – anche in tema di lavoro – dal primo e più diretto contesto socio-economico in cui l'individuo è inserito: la famiglia*". Ciò avviene fino al punto di considerare la formazione e la composizione stessa dei nuclei familiari come influenzati dall'ambiente economico in cui gli individui operano. Da qui, per l'Istat, deriva l'opportunità di produrre statistiche sul mercato del lavoro secondo una prospettiva familiare.

I dati mostrano una lieve flessione delle famiglie con un solo occupato (dal 55,7% del 1993 al 54,9% del 2001) e una forte crescita di quelle con due occupati (dal 36,7% del 1993 al 54,9% del 2001), mentre gli stessi indicano come nel Mezzogiorno vi sia un numero relativamente maggiore di famiglie con un solo occupato rispetto al Centro-Nord (2001: 66,3% nel Sud, 53,4% nel Centro, 46,3% nel Nord-Est e 49,6% nel Nord-Ovest). La trasposizione dei dati sull'occupazione dal livello individuale a quello familiare illustra bene la tendenza in atto dal 1993 al 2001 di un calo nel tasso di attività familiare contrapposto all'aumento del tasso di attività individuale. Infatti, quest'ultimo è dovuto essenzialmente ad una maggiore partecipazione

al mercato del lavoro da parte delle donne e dei giovani che spesso si trovano in famiglie dove è già presente un occupato. Questo fenomeno spiega, più in generale, la tendenza all'aumento delle famiglie bireddito.

Il tasso di attività familiare è molto variabile a seconda della tipologia familiare. È più alto nelle famiglie "Coppia con figli" (95,4%) e più basso nelle famiglie "Single femmina" (17,5%).

L'Indagine sui bilanci delle famiglie italiane nell'anno 2000 (in Supplementi al Bollettino Statistico della Banca d'Italia, Anno XII Numero 6-18 gennaio 2002) mostra le modifiche intervenute nella struttura della famiglia italiana dal 1977 ad oggi e fornisce una serie di dati molto interessanti sulla struttura della famiglia italiana nell'anno 2000. Le principali tendenze osservate dal 1977 ad oggi mostrano il forte aumento dei *single*, la forte diminuzione delle coppie con figli, l'aumento del numero di percettori di reddito e la diminuzione del numero di componenti per famiglia. Nel 2000, secondo i dati dell'Indagine, la famiglia media italiana ha 2,72 componenti, 1,7 percettori di reddito e 1,6 componenti per ogni percettore di reddito. Questo vuol dire che il carico familiare medio è pari a 0,6 componenti. Se, invece, si escludono i *single* (famiglie monocomponenti), la famiglia media italiana risulta costituita da 3,16 componenti, 1,88 percettori e 1,68 componenti per percettori, con un carico familiare medio pari a 0,68. I *single* sono pari al 20,2% (4.299.750), le famiglie monoreddito esclusi i *single* sono il 25,8% (5.491.350), le famiglie bireddito sono il 40,8% (8.684.280) e le altre famiglie sono il 13,2% (2.809.620). La famiglia *single* è costituita, naturalmente, da 1 componente, 1 percettore, 1 componente per percettore (senza carichi familiari). La famiglia monoreddito media (esclusi i *single*) è costituita, invece, da 3,14 componenti, 1 percettore, 3,14 componenti per percettore e 2,14 carichi familiari. La famiglia bireddito media è costituita da 2,93 componenti, 2 percettori, 1,47 componenti per percettore e 0,94 carichi familiari. Le altre famiglie, infine, sono costituite da 3,88 componenti, 3,23 percettori, 1,20 componenti per percettore e 0,20 carichi familiari per singolo percettore.

Ora, per come è costruita l'Irpef, la progressività determina aliquote medie nette più elevate per i *single* e le famiglie monoreddito, mentre le detrazioni fanno sì che dette aliquote si riducono all'aumentare dei carichi familiari.

Le riforme intervenute tra il 1989 e il 2001 hanno determinato un aumento generalizzato delle aliquote nette medie ed una redistribuzione favorevole alle famiglie monoreddito esclusi i *single*. In pratica, si è verificata un'attenuazione della sperequazione esistente tra famiglie monoreddito e famiglie bireddito per via della progressività, con una particolare attenzione per le famiglie monoreddito con più componenti e per le famiglie bireddito con redditi bassi. Così, il considerevole aumento della pressione fiscale tra il 1989 e il 2001 è stato sopportato maggiormente dai *single*, dalle famiglie bireddito con redditi medio-alti e dalle altre famiglie. Ciò non ha, comunque, eliminato la sperequazione esistente, anche se le famiglie monoreddito, esclusi i *single*, sono in forte calo e lo sono soprattutto quelle più avvantaggiate, vale a dire quelle con più componenti.



#### 4. DALL'IRPEF ALL'IRE

Rispetto al quadro sin qui delineato è importante adesso tracciare un'analisi della riforma fiscale in atto e, in particolare, del primo modulo di attuazione della stessa.

Si è anticipato che il progetto di riforma dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, delineato nell'art. 3 della legge delega n. 80/2003, è di ampia portata e prevede una non semplice attuazione che richiederà tempi necessariamente lunghi. Non ci si pone, quindi, l'ambizioso obiettivo di valutare tutti gli effetti che seguiranno l'integrale attuazione dell'Ire; bensì quello, più limitato, di effettuare una prima analisi dell'impatto che la medesima avrà sui redditi prodotti all'interno del nucleo familiare, ponendo, quindi, particolare attenzione alla sperequazione esistente fra la pressione fiscale subita dai nuclei familiari con un solo percettore di reddito e quelli con due percettori.

Secondo le intenzioni del legislatore delegante, il passaggio dall'Irpef all'Ire dovrà avvenire gradualmente, mediante l'entrata in vigore di diversi "moduli" di parziale attuazione della stessa. Allo stato attuale, con la Finanziaria 2003, il legislatore delegato ha messo a regime soltanto il primo dei cennati moduli, mentre non trascurabili esigenze di gettito lasciano intendere che i successivi moduli di attuazione si faranno attendere più di quanto inizialmente previsto.

La prospettata analisi dei cambiamenti che verrà a subire il trattamento fiscale dei redditi familiari deve quindi essere condotta con riferimento, da un canto, ai principi contenuti nell'art. 3 della legge delega di riforma fiscale (che sono di indirizzo per la creazione dell'Ire) e, dall'altro, alle modifiche già apportate all'Irpef con l'entrata in vigore del primo modulo di attuazione di detta riforma.

In particolare, si ritiene opportuno prendere le mosse da un'attenta valutazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 della l. 27 dicembre 2002, n. 289. Sebbene, infatti, la richiamata normativa rappresenti il primo modulo di attuazione dell'Ire, la medesima è entrata in vigore con diversi mesi di anticipo rispetto alla legge delega n. 80 del 2003. Siffatta peculiarità temporale ha fatto sì che il disegno di legge delega inizialmente proposto abbia, in parte, potuto prendere in considerazione l'immediato riscontro dottrinale seguito alla Finanziaria 2003 e, quindi, meglio specificare i principi direttivi in base ai quali dovrà essere strutturata l'Ire. Onde valutare l'impatto che il primo modulo della riforma avrà sui redditi familiari, è necessario ricordare che, in relazione ai medesimi, acquisisce particolare rilevanza la progressività dell'imposta e le modalità con le quali la stessa viene attuata. Sarà, pertanto, necessario premettere alcuni cenni in merito ai principali strumenti con cui è possibile modulare, in termini di progressività, un'imposta personale sul reddito. Esigenze di sintesi, tuttavia, non ci consentiranno di entrare nel merito dell'ampio dibattito dottrinale sviluppatosi in ordine al tema della progressività, dibattito oggi arricchitosi di nuovi contributi.

Come è noto, il comma 2 dell'art. 53 della Costituzione dispone che il sistema tributario sia improntato a criteri di progressività. In via incidentale, si deve sottolineare come la richiamata norma non abbia mai costituito un effettivo limite alle scelte del legislatore, tant'è vero che parte della dottrina ha per essa fatto ricorso alla categoria delle norme costituzionali programmatiche. Si è osservato, infatti, che il carattere della progressività viene riferito dal comma 2 dell'art. 53 al sistema tributario nel suo complesso e non a ciascun

singolo tributo, da cui la notevole difficoltà ad individuare, nel medesimo articolo, un parametro idoneo a sindacare la legittimità costituzionale di una singola norma tributaria.

Conseguentemente, l'interpretazione consolidata del precetto costituzionale non è nel senso di vietare l'istituzione di tributi a carattere proporzionale, bensì in quello della necessità di istituire un tributo, configurabile come principale sia in ordine al gettito che all'ambito di applicazione, a carattere progressivo.

Sebbene tale tributo, a seguito della riforma tributaria degli anni Settanta, sia stato individuato nell'Irpef, è doveroso ricordare come un'attenta dottrina abbia evidenziato che l'art. 53 Cost. non ha mai trovato effettiva applicazione nell'ordinamento italiano. Invero, sia gli orientamenti politici che le istanze manifestate a livello sociologico, si rivolgono ormai da tempo ad una sostanziale esclusione della progressività dal sistema tributario italiano, la quale tendenzialmente non si pone più come "valore" effettivamente perseguito negli svariati interventi normativi in materia fiscale. Del resto sono la stessa interpretazione del comma 2 dell'art. 53 offerta dalla Corte Costituzionale, nonché le sue applicazioni giurisprudenziali, a garantire una sostanziale "neutralizzazione" della progressività.

Tralasciando, per esigenze di sintesi, una più approfondita analisi in merito all'effettiva portata della progressività dell'Irpef, si deve sottolineare che la medesima è stata attuata mediante l'adozione di un'aliquota progressiva per scaglioni di reddito. Analogo risultato tuttavia è, in linea astratta, conseguibile anche con un'imposta ad aliquota proporzionale, mediante un'attenta articolazione delle deduzioni (o detrazioni) volta a renderle progressivamente più incisive sui redditi medio bassi e totalmente assenti al di sopra di una determinata soglia reddituale. Alcuni autori hanno, anche recentemente, evidenziato come, in questa seconda ipotesi, invece di operare "dall'alto" un effetto redistributivo a favore dei possessori di redditi più bassi, si opera "dal basso" detassando le spese da questi ultimi sostenute per far fronte a bisogni primari ovvero per adottare comportamenti socialmente utili.

L'intento della riforma tributaria del 2003 è quello di realizzare un'imposta sul reddito la cui progressività dovrà essere garantita non già da un'aliquota progressiva per scaglioni di reddito, bensì dall'introduzione di un sistema di deduzioni dall'imponibile, concentrate sui redditi medio bassi e comunque decrescenti all'aumentare del reddito.

Sul tema della "nuova progressività" dell'Ire, nonché sulla rispondenza ai principi di equità e redistribuzione della stessa, si è ormai sviluppato un ampio dibattito dottrinale, necessariamente condizionato anche da fattori di carattere politico.

Sostanzialmente alcuni autori intravedono nella riforma la possibilità di realizzare un sistema pur sempre progressivo ma di più semplice ed efficace attuazione, mentre altri sospettano la possibile violazione di alcuni dei principi cardine della nostra Costituzione.

I sostenitori del primo orientamento evidenziano come l'esigenza della riforma nasca dalla constatazione che il sistema attuale risulta particolarmente complicato proprio a causa del tentativo di conformare il più possibile il prelievo alla capacità contributiva manifestata da ciascun soggetto passivo, la complessità del sistema è tale da renderlo inefficiente, iniquo e particolarmente vulnerabile per opera di una forte evasione. Con la riforma, secondo questi autori, si vuole costruire un sistema forse meno "ambizioso" sotto il profilo

della sua capacità redistributiva ma sostanzialmente più semplice ed efficace. Non può tacersi, tuttavia, che gli stessi autori, pur condividendo la direzione intrapresa dal nostro ordinamento, nutrono perplessità in merito alla tempistica dell'intera manovra ed ai relativi costi di attuazione.

I fautori del secondo orientamento manifestano, invece, il dubbio che con il nuovo sistema di aliquote le deduzioni ventilate siano in grado di svolgere un ruolo marginale in relazione all'equità verticale, pur rimanendo essenziale per garantire quella orizzontale.

## 5. IL PRIMO MODULO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA

Il primo modulo della riforma, come si è detto, realizza solo in parte le indicazioni contenute nella legge delega. In particolare, è prevista, per l'anno d'imposta 2003, l'introduzione di una "no tax area", di un sistema di deduzioni finalizzate a garantire la progressività e, seppur modificando gli importi di riferimento sia per gli scaglioni che per le aliquote (secondo la sottostante tabella), il mantenimento di cinque scaglioni di reddito (mentre con l'Ire le aliquote saranno ridotte a due: il 23% fino a 100.000 euro ed il 33% oltre tale limite).

IRPEF VIGENTE 2002		FINANZIARIA 2003	
fino a 10.329	18%	fino a 15.000	23%
oltre 10.329 e fino a 15.493	24%	oltre 15.000 e fino a 29.000	29%
oltre 15.493 e fino a 30.987	32%	oltre 29.000 e fino a 32.600	31%
oltre 30.987 e fino a 69.721	39%	oltre 32.600 e fino a 70.000	39%
oltre 69.721	45%	oltre 70.000	45%

Alla luce delle disposizioni contenute nella Finanziaria 2003, la determinazione dell'Irpef avverrà mediante l'individuazione del reddito complessivamente prodotto, la deduzione degli oneri di cui all'art. 10 del TUIR, e di quelli di cui al nuovo art. 10-*bis* del TUIR per assicurare la progressività dell'imposta, la determinazione, quindi, della base imponibile ed il calcolo dell'imposta (applicando le aliquote e gli scaglioni di reddito di cui al modificato art. 11 del TUIR), la detrazione dall'imposta così calcolata degli importi di cui agli artt. 12, 13-*bis* e *ter* del TUIR (vale a dire le detrazioni per carichi di famiglia, per oneri e per canoni di locazione, invariate rispetto alla precedente normativa) ed, infine, operando le altre detrazioni di cui al modificato art. 13 del TUIR.

Per quanto concerne, in particolare, le deduzioni introdotte per assicurare la progressività di cui all'art. 10-*bis*, si deve evidenziare che le medesime si articolano in una deduzione base di 3.000 euro ed in un sistema di ulteriori deduzioni (sostanzialmente concernenti i costi di produzione delle diverse tipologie di reddito da lavoro e assimilati) che vengono riconosciute, attraverso l'impiego di una specifica formula matematica,

unicamente fino al raggiungimento di una determinata soglia reddituale (variabile in funzione della tipologia di reddito prodotto).

Quella che è stata definita la deduzione base, inoltre, ha la caratteristica di operare per tutti i contribuenti a prescindere dalla categoria reddituale e per l'intero esercizio d'imposta. In aggiunta a questa, come si è anticipato, operano altre deduzioni, non cumulabili fra loro, che variano in funzione della tipologia di reddito posseduto e della durata temporale del rapporto che è fonte di produzione di detto reddito. Qualora, quindi, alla formazione del reddito complessivo concorrano più redditi, qualitativamente diversi, le relative deduzioni non sono cumulabili ed il contribuente potrà scegliere di fruire della deduzione lui più favorevole (secondo le modalità meglio esplicitate dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2003, n. 2/E, di commento alla manovra Finanziaria 2003; così come nella successiva Circolare 5 marzo 2003, n. 15/E).

Si è detto che le deduzioni di cui all'art. 10-bis sono state introdotte per garantire la progressività dell'imposta (in vista, soprattutto, della prossima riduzione delle aliquote) e quindi vengono applicate sulla base di una formula matematica che garantisce il loro decrescere all'aumentare del reddito prodotto fino a divenire inapplicabili al di sopra una determinata soglia di reddito. A tal fine, il comma 5 dell'art. 10-bis prevede che la deduzione *“spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'art. 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta di cui all'art. 14, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali”*.

L'art. 10-bis, pertanto, prevede una deduzione teorica, calcolata in funzione della tipologia di reddito e della durata del rapporto, ed una effettivamente spettante ricavabile dalla seguente formula:

$$\frac{\text{€ 26.000} + \text{oneri deducibili art. 10} + \text{deduzioni teoriche art. 10-bis} - \text{reddito} - \text{credito d'imposta}}{\text{€ 26.000}}$$

l'importo così calcolato andrà moltiplicato per la deduzione teorica massima.

La medesima formula, posto **D** deduzione teorica, **O** oneri deducibili (art. 10 del TUIR) **S** reddito soglia (art. 10-bis co. 5 del TUIR), **R** reddito al netto del credito d'imposta, può più sinteticamente esprimersi:

$$aD \text{ dove } a = \frac{[(R - D - O)/S] - 1}{0} \text{ ovvero } 1 - \frac{(R_i - D)}{S} \text{ dove } R_i \text{ è il Reddito al netto degli oneri deducibili}$$

e quindi, ipotizzando che il reddito imponibile sia reddito da lavoro dipendente:

per  $(R_i - D) \leq 7.500$  la deduzione è integrale;

per  $(R_i - D) \geq 26.000$  la deduzione è nulla;

per  $(R_i - D) < 7.500$  e  $> 26.000$  la deduzione è parziale.

Per quanto concerne, infine, le nuove detrazioni spettanti ai sensi del modificato art. 13, la stessa Circolare 15 gennaio 2003, n. 2/E, ha sottolineato come *“il riconoscimento di tali detrazioni risponde a finalità in parte diverse da quelle perseguite dalle disposizioni contenute nel precedente art. 13, in vigore fino al 31 dicembre 2002”*. Mentre, infatti, le precedenti detrazioni erano finalizzate al riconoscimento delle spese sostenute per la produzione del reddito, sebbene in misura forfetaria, le nuove detrazioni mirano, invece, anch'esse al mantenimento della progressività nell'imposizione. L'importo della detrazione spettante, infatti, non andrà più commisurato all'ammontare dei singoli redditi, bensì al reddito complessivo del contribuente e compete in misura piena, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro, qualora sussistano i requisiti previsti dalla norma.

Per completezza di analisi, prima di procedere alla verifica degli effetti scaturenti dalla riforma in esame sui redditi familiari, è necessario ricordare che il comma 3 dell'art. 2 della legge finanziaria prevede la ben nota clausola di salvaguardia. In pratica, i contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi potranno applicare le disposizioni del TUIR vigenti al dicembre del 2002, qualora, ai fini del calcolo dell'Irpef, queste risultino più favorevoli rispetto alla nuova metodologia di determinazione dell'imposta.

### 6. UNA PRIMA VALUTAZIONE

La breve disamina operata in relazione al primo modulo di attuazione della riforma, ci consente di trarre le prime conclusioni.

Come si è anticipato, nel valutare gli effetti che un'imposta produce in termini di equità sui redditi prodotti all'interno dei nuclei familiari, è determinante valutare le modalità con cui la progressività del tributo medesimo incide sul modello impositivo. Non volendo affrontare in questa sede uno studio approfondito in merito all'entità maggiore o minore della progressività realizzata dall'Irpef 2003 a dispetto di quella del 2002, ci si limita ad osservare gli effetti che il nuovo modello di progressività, delineato nella Finanziaria 2003, produrrà in relazione ai redditi familiari.

Ebbene, il “primo modulo” di attuazione della riforma, introducendo un sistema di deduzioni articolate in chiave progressiva, senza operare il programmato appiattimento delle aliquote e, soprattutto, lasciando inalterato il precedente sistema di detrazioni per i carichi di famiglia, ha ulteriormente aggravato la sperequazione esistente in relazione alla pressione fiscale subita dalle famiglie monoreddito e da quelle con due percettori.

In sostanza, le disposizioni contenute nella Finanziaria 2003, non hanno dato luogo, in linea generale, ad un modello impositivo svantaggioso per le famiglie monoreddito rispetto a quello vigente al dicembre 2002 (difetto cui si sarebbe potuto ovviare attraverso l'utilizzo della ricordata clausola di salvaguardia), tuttavia, i due diversi nuclei familiari non usufruiranno in egual misura dei benefici scaturenti dalla riforma. A parità di reddito complessivo prodotto, le famiglie monoreddito beneficeranno della riforma parzialmente attuata in

misura molto minore delle famiglie in cui il medesimo imponibile viene imputato a due distinti soggetti passivi.

La tematica della sperequazione esistente fra la pressione fiscale subita dalle famiglie monoreddito e quelle con due percettori di reddito affonda le sue radici nella famosa sentenza della Corte Costituzionale con la quale è stata sancita l'incostituzionalità del principio del cumulo dei redditi coniugali (si tratta della sentenza 15 luglio 1976, n. 179, che, come è noto, ha suscitato un'accesa reazione della più attenta dottrina tributaria). A tale pronuncia, contrariamente alle indicazioni fornite in diverse occasioni dalla medesima Corte, non ha mai fatto seguito un intervento del legislatore finalizzato ad attuare un c.d. "cumulo corretto", idoneo, da un canto, a consentire il giusto riconoscimento di una propria soggettività passiva alla moglie e, dall'altro, ad evitare sperequazioni, costituzionalmente ingiustificabili, fra famiglie monoreddito e non. Sono, quindi, diversi decenni che il legislatore tributario si vede sollecitato ad intervenire nei confronti della ricordata tematica, seppure, a livello sociologico, una diversa imposizione nei confronti delle due tipologie familiari sia in parte stata giustificata dalla considerazione che il coniuge non lavoratore rappresenta per la famiglia un potenziale in termini di minor costi, in funzione del contributo che lo stesso dà mediante l'impiego della sua "forza lavoro" nei confronti delle esigenze familiari.

L'attuale riforma, come si approfondirà nel prosieguo, si è posta l'ambizioso obiettivo di attenuare tale sperequazione, tuttavia, il primo modulo di attuazione della stessa non solo non è riuscito nell'intento, ma anzi ha generato ulteriori "diseguaglianze fiscali" ai danni delle famiglie monoreddito.

### **7. ANALISI DI ALCUNI CASI ESEMPLIFICATIVI**

Per rendere di più immediata comprensione le considerazioni sin qui svolte, nelle tabelle che seguono si è evidenziato (sia in valori assoluti che percentuali) il risparmio d'imposta scaturente dall'applicazione del primo modulo della riforma a favore delle due diverse tipologie familiari.

Nella costruzione del nostro modello teorico, si sono individuate due famiglie di cui una monoreddito ed una non, costituite, in entrambe le ipotesi, da due coniugi ed un figlio minore non percettore di reddito. La tipologia di reddito posseduto si è ipotizzata essere esclusivamente quella da lavoro dipendente (presupposto imponibile nei confronti del quale pienamente si realizza la progressività dell'imposta). La medesima quantità di reddito complessivo, inoltre, si è supposto essere percepita nel primo caso, da uno solo dei due coniugi (cui, quindi, risulterebbero essere a carico sia l'altro coniuge sia il figlio al 100%), nel secondo da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno (cui, corrispettivamente compete al 50% la detrazione per il figlio a carico).

L'analisi, infine, è stata condotta con riferimento a quattro diverse quantità di reddito complessivo, in modo da poter sperimentare il primo modulo della riforma in relazione sia a quelle fasce di reddito che usufruiranno integralmente della no tax area, sia a quelle che ne usufruiranno solo parzialmente, sia, infine, a quelle che rimangono fuori dai benefici della stessa.

REDDITO FAMILIARE FAMIGLIA MONOREDDITO	IRPEF 2002	IRPEF 2003	RISPARMIO D'IMPOSTA (IN EURO)	RISPARMIO D'IMPOSTA (IN %)
10.000 €	196 €	0	196 €	100%
15.000 €	1.376 €	1.160 €	216 €	16%
30.000 €	6.341 €	6.259 €	82 €	1,29%
70.000 €	22.529 €	22.505 €	24 €	0,11%

REDDITO FAMILIARE FAMIGLIA BIREDDITO	IRPEF 2002	IRPEF 2003	RISPARMIO D'IMPOSTA (IN EURO)	RISPARMIO D'IMPOSTA (IN %)
10.000 €	0	0	0	0
15.000 €	222 €	0	222 €	100%
30.000 €	4.360 €	3.930 €	430 €	10%
70.000 €	23.054 €	18.138 €	4.916 €	27%

Appare evidente come gli esempi riportati dimostrino *per tabulas* le conclusioni già anticipate a livello concettuale. In particolare, lo si ribadisce, l'attuazione del primo modulo della riforma tributaria comporterà nel 2003 un risparmio d'imposta maggiore per le famiglie "bireddito" rispetto a quelle monoreddito.

#### 8. INDICAZIONI E PROSPETTIVE DI ATTUAZIONE DELL'IRE

Dalla precedente analisi, condotta sul primo modulo di attuazione dell'Ire, è emerso come le disposizioni in esso contenute abbiano di fatto inasprito la sperequazione esistente fra la pressione fiscale subita dalle famiglie monoreddito e quelle con due percettori. Tale dato, di per sé già non confortante, acquisisce un'ulteriore valenza alla luce di un'attenta rilettura dei principi ispiratori della riforma fiscale in atto.

A tal proposito, è rilevante evidenziare che l'art. 3 della legge n. 80 del 2003, dopo aver ricordato l'obiettivo di ridurre a due sole le aliquote d'imposta (pari al 23% per un imponibile fino a 100.000 euro e al 33% oltre tale importo), dispone che l'Ire si debba articolare sulla base di alcuni principi direttivi. In particolare, per quanto qui ci occupa, la lett. c) del comma 1 dell'art. 3, prevede, con riferimento alla determinazione dell'imponibile, fra l'altro: "1) *identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale, tenendo conto delle condizioni familiari anche al fine di meglio garantire la progressività dell'imposta, escluso da imposizione; 2) progressiva sostituzione delle detrazioni con deduzioni; 3) articolazione delle deduzioni in funzione dei seguenti valori e criteri: famiglia, con particolare riferimento alle famiglie monoreddito, al numero dei figli (omissis)*".

Un'attenta lettura dei lavori preparatori della legge delega evidenzia come l'inclusione delle famiglie monoreddito fra i valori da considerare ai fini dell'articolazione delle deduzioni è stata voluta dal Senato. Quest'ultimo, infatti, nella relazione n. 1396-A, dopo aver ricordato l'impegno assunto dal Governo a garantire che detta riforma tenga in debita considerazione la condizione familiare del contribuente *“attraverso un accrescimento delle relative deduzioni (e, quindi, della soglia esente), nonché la loro modulazione in base alla numerosità dei carichi di famiglia”*, ha aggiunto che *“la Commissione ha tenuto conto, nel corso dei lavori, degli impegni assunti dal Governo con il Patto per l'Italia, nonché delle ulteriori sollecitazioni emerse dalle audizioni dei sindacati e del Forum delle famiglie. In particolare, è stato richiesto di dare maggiore rilievo alla dimensione familiare della tassazione, pur in un quadro di aliquote che di per sé riduce fortemente gli svantaggi per le famiglie monoreddito. Proprio accogliendo tali istanze una modifica introdotta dalla Commissione prevede che l'individuazione del livello di reddito minimo personale escluso da imposizione avvenga tenendo conto delle condizioni familiari, anche al fine di meglio garantire la progressività dell'imposta. Inoltre, per quanto concerne l'articolazione delle deduzioni, è stata apportata un'integrazione al fine di assicurare particolare attenzione alla situazione delle famiglie monoreddito”*.

La Commissione, invero, risulta aver posto una particolare attenzione all'aspetto demografico del Paese; il nuovo sistema di deduzioni, infatti, sarebbe finalizzato ad incoraggiare la natalità e la migliore destinazione ai lavori domestici di uno dei due coniugi, risultando così essere non solo una novità di rilievo nella politica fiscale nazionale, ma anche strettamente connesso alle sorti del sistema previdenziale italiano.

Altrettanto degna di rilievo, ai fini del presente documento, risulta essere la considerazione che anche il Parlamento, nella propria relazione al testo di legge approvato, evidenzia come il nuovo disegno fiscale, essendo *“piatto e tuttavia mirato al sostegno della famiglia”*, rende non più necessario il ricorso ai tradizionali rimedi anti-inflazione e pro-famiglia. Infatti *“la concentrazione delle deduzioni: sulla dimensione sociale, e qui a partire dalla famiglia, e sulle famiglie, con redditi bassi e medi, trasforma fortemente e proprio in funzione della famiglia il sistema italiano dell'imposizione personale. In specie, il soggetto principale di riferimento: -non sarà più, come finora, l'individuo, con la famiglia come opzione; - ma la famiglia, come soggetto centrale, anche nell'economia fiscale”*.

Una breve lettura del testo della delega, nonché delle relazioni al medesimo, fanno emergere, con tutta evidenza, la centralità dell'attenzione oggi riposta dal legislatore tributario alla dimensione familiare del contribuente. Risulta ormai evidente il proposito di apportare dei correttivi in relazione alla sperequazione esistente fra le famiglie monoreddito e non, tenendo in considerazione il fatto che la famiglia, *“soggetto centrale anche nell'economia fiscale”*, è oggi penalizzata da una progressività inadeguata e dal drenaggio fiscale. Tale correttivo si fonderà, come anticipato, sull'appiattimento delle aliquote e sull'articolazione delle nuove deduzioni che andranno a sostituirsi alle detrazioni attualmente vigenti.

Quali saranno gli effetti concreti dell'Ire sui redditi familiari sarà possibile dirlo, tuttavia, solo dopo l'entrata in vigore di tutti i moduli con cui è prevista la progressiva attuazione di tale imposta.



Sembra, in ogni caso, opportuno evidenziare che l'analisi svolta sul primo modulo di attuazione dell'Ire ha messo in luce come il medesimo porti a risultati in contrasto con le direttive fornite dalla legge delega e quindi con gli stessi principi ispiratori della riforma. Sarà, conseguentemente, necessario che i prossimi moduli di attuazione dell'Ire tengano conto delle richiamate problematiche nel tentativo di apportare i necessari correttivi e costruire un'imposta che non nasca "viziata" in partenza.

In conclusione a questa breve disamina ci sembra interessante azzardare alcune ipotesi in merito alle possibili vie che si prospettano al legislatore delegato al fine di attuare la riforma nel rispetto dei richiamati principi, nonché delle indicazioni nel tempo fornite dalla Corte Costituzionale che, se da un lato hanno sollecitato il Parlamento ad un intervento al fine di porre rimedio alle sperequazioni esistenti fra le famiglie monoreddito e non, dall'altro hanno reso particolarmente difficile il perseguimento della tanto agognata equità orizzontale.

In particolare, si è anticipato come la Corte Costituzionale, con la storica sentenza sull'illegittimità del cumulo dei redditi familiari, abbia sostanzialmente negato la possibilità di imputare, ai fini fiscali, i redditi di un individuo ad altro soggetto appartenente al medesimo nucleo familiare. Il rispetto delle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale nella richiamata sentenza impedisce al legislatore tributario di affrontare il tema della sperequazione del trattamento fiscale delle famiglie monoreddito mediante l'utilizzo sia del principio del cumulo, sia delle sue possibili varianti quali lo *splitting* ovvero il quoziente familiare, in quanto, in ogni ipotesi, si verificherebbe un'imputazione di redditi altrui.

Diversa soluzione sarebbe, in linea astratta, prospettabile attribuendo una rilevanza considerevole alle affermazioni riportate nei ricordati lavori preparatori della legge delega di riforma. In particolare, alcuni autori hanno letto dette affermazioni nel senso di ipotizzare, ai fini fiscali, la creazione di un nuovo soggetto passivo d'imposta: la famiglia.

È opinione di detti interpreti che il Senato abbia suggerito al legislatore delegato la necessità di introdurre nel nostro Paese un sistema di tassazione che individui la famiglia – intesa quale nucleo composto dal percettore del reddito, dai figli e da altri familiari fiscalmente a carico – come autonomo soggetto passivo d'imposta. Sebbene siffatta ipotesi aggirerebbe l'ostacolo del divieto di imputazione di redditi altrui, la medesima non sembra, allo stato del nostro ordinamento, perseguibile. Nel diritto comune, infatti, la famiglia non rappresenta un autonomo soggetto di diritto cui riferire situazioni e rapporti giuridici e, conseguentemente, nei suoi confronti non possono operare i criteri di imputazione soggettiva del reddito (elemento materiale del presupposto impositivo) comunemente adottati nel diritto tributario.

Peraltro, entrambe le ipotesi da ultimo prospettate porterebbero ad una sostanziale equiparazione della pressione fiscale subita dalle famiglie monoreddito e da quelle con due percettori, equiparazione che con difficoltà riuscirebbe a prendere in considerazione anche i maggiori risparmi di costi conseguiti dalla prima tipologia familiare, grazie al contributo che il coniuge non lavoratore apporta alla gestione familiare.

Ipotizzando, quindi, che l'Ire conservi il modello impositivo individuale in capo ai due coniugi, al legislatore delegato, onde ovviare alla sperequazione esistente ai danni delle famiglie monoreddito, non resterà che operare una diversa "calibratura" del nuovo sistema di progressività basata su deduzioni decrescenti.

In particolare, recenti studi di scienza delle finanze hanno evidenziato che la deduzione base di 3.000 euro dovrebbe essere più elevata e calcolata su base familiare (secondo una scala di equivalenza), mentre quella inerente i costi di produzione del reddito potrebbe essere corrispettivamente ridotta. In tal modo, la deduzione base – volta a garantire il minimo vitale – verrebbe commisurata in rapporto alla dimensione del nucleo familiare del dichiarante e della eventuale presenza, all'interno dello stesso, di altri soggetti dichiaranti con i quali dividere detta deduzione. A tal fine sarà opportuno che, secondo quanto previsto dalla delega, anche le detrazioni attualmente esistenti per i carichi di famiglia vengano trasformate in deduzioni e modulate nel senso di assicurare il rispetto di quel valore costituzionalmente garantito – e fiscalmente riconosciuto dalla stessa delega – che rappresenta la famiglia.

Tuttavia, è di immediata evidenza come sia le ricordate esigenze di gettito, sia le ipotizzabili difficoltà tecniche, non consentano al legislatore delegato una rapida attuazione dei successivi moduli della riforma. Conseguentemente, la nuova Irpef, così come ridisegnata dal primo modulo di attuazione dell'Ire, resterà in vigore ancora per diversi periodi d'imposta successivi all'anno 2003. Una ulteriore conferma di tale sconcertante dato è facilmente ritraibile dal dettato dell'art. 3 del disegno di legge Finanziaria presentato per il 2004, a mezzo del quale è stata disposta una proroga al 31 dicembre del 2004 dell'efficacia della clausola di salvaguardia di cui si è detto.

In tale stato di cose, si rende opportuno che il legislatore – in attesa di procedere alla progressiva attuazione dell'Ire – proponga quantomeno un intervento correttivo del primo modulo di attuazione della riforma; intervento che dovrebbe essere mirato all'attenuazione del descritto inasprimento della sperequazione fiscale ai danni delle famiglie monoreddito. In tal modo, ancorché non si possano certo dire perseguiti gli ambiziosi obiettivi della riforma fiscale in atto, potrebbero quantomeno essere rimossi gli ostacoli introdotti con la Finanziaria 2003, alla piena attuazione degli stessi.



---

**FONDAZIONE ARISTEIA – Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti**

Via Torino 98 – 00184 Roma

Tel. 06/4782901 – Fax 06/4874756 – [www.aristeia.it](http://www.aristeia.it)

